

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

TITOLO PRIMO

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A., composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (C.A.N.);
- b. Commissione Arbitri per i campionati di Serie C e di Serie A femminile (C.A.N. C);
- c. Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nonché per gli scambi interregionali (C.A.N. D);
- d. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie A di calcio femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5 Elite);
- e. Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A2, Serie A2 di calcio femminile, Serie B, Under 19 e Under 19 di calcio femminile per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5);
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS);
- g. Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (C.O.N. Professionisti);
- h. Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (C.O.N. Dilettanti);
- i. Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5);
- j. Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS).

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri – C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Comitato delle Province Autonome di Trento e di Bolzano – C.P.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.P.);
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici, oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli arbitri effettivi (A.E., A.E. 5, A.E. VMO), gli assistenti dell'arbitro (A.A., A.A. VMO) e gli osservatori arbitrali (O.A.) cui siano stati comminati provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione non possono essere proposti per il passaggio di categoria nella stagione sportiva di adozione del provvedimento.

3. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

4. Gli A.E., A.A., e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere impiegati, confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

- a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b. condanne in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno;
- c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- d. divieto, di qualsiasi durata ed oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- e. condanne in sede penale, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale.

Gli A.E., A.A., e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.

La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione per almeno cinque stagioni sportive successive al venir meno del vincolo associativo, devono essere inseriti:

- a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari;
- b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente, anche tramite la piattaforma informatica AIA;
- c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente anche tramite la piattaforma informatica AIA, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare);
- d. la dichiarazione sottoscritta con cui il singolo associato, ai sensi all'art. 43, comma 1 lett. e), del Regolamento, autorizza il trattamento dei propri dati personali per una durata pari a quella sopra indicata.

2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:

- a. il foglio notizie di cui al punto 1.c.;
- b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
- c. copia delle lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
- d. l'ultima scheda tecnica.

3. Sulla scheda tecnica dell'A.E. o dell'A.A. devono risultare:

- a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.

4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:

- a. il cognome, la Sezione degli A.E. e A.A. visionati ed il voto attribuito ad ognuno;
- b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
- e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di visionatura congiunta.

5. Sulla scheda tecnica del VMO deve risultare:

- a. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
- b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
- c. il voto attribuito dall'O.T. alla prestazione.

6. I fascicoli personale e tecnico, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo possono essere predisposti in modalità informatica e trasmessi tramite la piattaforma informatica AIA.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico, corredato dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, degli A.E., A.A., V.M.O. e O.A. passati a disposizione di altro Organo Tecnico deve essere tempestivamente trasmesso, tramite il portale informatico AIA, all'Organo Tecnico di nuova appartenenza.

Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. È fatto divieto agli Organi Tecnici di impiegare A.E., A.A. e A.E. VAR PRO privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E. ed A.A., devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità alla "attività agonistica" rilasciato, con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica ed atletica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

3. Il Comitato Nazionale, sentito il Responsabile dell'area Bio-medica del Settore Tecnico, ha facoltà di disporre che, all'inizio di ogni stagione sportiva, le visite mediche per il rilascio del prescritto certificato di idoneità degli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici operanti in campionati professionistici siano effettuate esclusivamente presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI ovvero altro centro medico specializzato indicato dal Comitato Nazionale.

4. I V.M.O. devono consegnare al proprio O.T. l'originale del certificato d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica rilasciato con le modalità previste dalle vigenti norme sanitarie.

Il certificato consegnato al proprio O.T. ed inserito nella piattaforma informatica AIA costituisce documento idoneo per ogni attività tecnica prevista dalle presenti Norme di Funzionamento.

5. Gli A.E. ed A.A. devono superare i test atletici programmati dagli OO.TT.

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilisce ad ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, Regionali e Provinciali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente quinto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

2. Gli O.T. Nazionali provvedono, secondo le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri o degli assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara, di video *assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR).

Il Responsabile dell'O.T. competente per le gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di quarto ufficiale di gara provvede alle relative designazioni con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento, avvalendosi, ove occorra, di arbitri ed assistenti arbitrali dell'O.T. immediatamente inferiore previamente formati alla specifica funzione.

Il Responsabile della CAN, nelle gare ove è previsto l'impiego di arbitri e assistenti arbitrali con le funzioni di video *assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR), provvede alle relative designazioni con le modalità di cui al successivo art. 7.

3. Il Responsabile della C.O.N. competente provvede alle designazioni degli O.A. con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

L'O.T.N. competente per la designazione dell'A.E. indica tempestivamente alla C.O.N. di riferimento le gare per le quali richiede la visionatura dell'O.A., specificando quali gare sono già coperte da visionatura dell'O.T.

Le visionature congiunte dell'O.T. della C.O.N. con l'O.A. possono essere effettuate solo nelle gare in cui l'arbitro non è già visionato dal proprio O.T.

4. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono, di norma, essere visionati da O.A. e/o da O.T. in ogni gara diretta nel massimo campionato di competenza, fatta salva la possibilità, per ciascun Organo tecnico, di disporre ulteriori visionature delle prestazioni arbitrali in ogni altra gara designata.

Gli A.E. a disposizione della CAN 5 Elite e della CAN 5 devono essere visionati almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

5. Gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche di assistenti arbitrali, a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. devono essere visionati, nel corso di ogni stagione sportiva:

- a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;
- b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T.

6. Gli A.E. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

- a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una ad un massimo di cinque gare;
- b. almeno una volta e, di norma, non più di tre volte, se abbiano compiuto il 25° anno di età;
- c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;
- d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. o all'O.T.P. almeno tre volte, di cui almeno una e non più di tre da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti.

7. La valutazione delle prestazioni degli A.E. e degli A.A. da parte degli O.A. e/o dei componenti l'O.T. è, di norma, oggetto di colloquio da tenersi nella immediatezza della conclusione di ogni gara visionata ed è effettuata mediante la stesura di una relazione tecnica e l'assegnazione di un voto, la cui scala numerica, attributiva della valutazione della prestazione visionata, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

L'O.A. effettua il colloquio da solo o congiuntamente all'O.T. della competente C.O.N., se in covisionatura. L'O.T. della Commissione nella quale è inquadrato l'arbitro effettua il colloquio da solo anche se in covisionatura con l'O.A.

La valutazione delle prestazioni degli AE e degli AA è effettuata anche dall'O.T. della CON ma il suo voto non fa media con il voto degli OO.TT. dell'arbitro bensì con il voto dell'O.A., con la facoltà di modificare il voto attribuito dall'O.A. ai sensi del comma 9.

I singoli voti di tale scala numerica, secondo i criteri stabiliti dal Settore Tecnico, non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti, che vengono effettuati esclusivamente in forza delle risultanze della graduatoria finale di merito e degli altri criteri espressamente indicati nelle presenti Norme di Funzionamento.

Il modello di relazione per ogni O.T. è predisposto dal Settore Tecnico ed approvato dal Comitato Nazionale prima dell'inizio della stagione sportiva.

8. Il voto va assegnato anche alle prestazioni effettuate da A.E. ed A.A. in gare sospese per qualsiasi motivo a condizione che la sospensione avvenga dopo l'inizio del secondo tempo della gara.

In ipotesi di sostituzione di A.E. e di A.A. nel corso di una gara il voto va assegnato solo all'A.E. e all'A.A. impiegato per più di un tempo della gara.

9. Il voto assegnato dall'O.A. può essere modificato dall'O.T. della C.O.N. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa ovvero tra le risultanze della visionatura congiunta e la medesima valutazione numerica e comunque non può essere superiore o inferiore di 0,20 rispetto al voto dell'O.A.

In ipotesi di visionatura sia dell'O.T. dell'arbitro che dell'O.A. ciascuno esprimerà separata valutazione ed i voti attribuiti confluiranno entrambi nelle medie complessive.

L'O.T. dell'arbitro effettuerà una verifica della relazione dell'O.A. e dei voti dallo stesso attribuiti inviando alla C.O.N. entro 10 giorni dalla gara, una sintetica relazione, condividendo il voto assegnato dall'O.A. o segnalando la presenza di eventuali incongruenze nella compilazione della relazione e/o nei voti attribuiti. L'O.T. dell'arbitro non attribuirà comunque alcun voto né alla prestazione dell'O.A. né alla relazione dallo stesso predisposta.

Gli OO.TT. delle C.O.N. hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali di prova delle evidenti contraddizioni e/o incongruenze di cui al capoverso precedente.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E. e A.A. è quello attribuito dall'O.T. della C.O.N., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di modifica del voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico deve inviare la lettera di cui al successivo art. 10 all'O.A. interessato, mentre all'arbitro visionato sarà inviata comunicazione contenente dettagliata esposizione delle ragioni della intervenuta modifica.

In caso di visionatura congiunta in cui l'O.T. non ravvisi evidenti contraddizioni e/o incongruenze nella valutazione da parte dell'O.A., il voto da questi espresso non può essere modificato qualora si discosti, in

difetto o in eccesso, di 0,10 rispetto al voto assegnato dall'O.T. e, pertanto, entrambi i voti concorrono a formare le rispettive medie.

10. I voti assegnati ad arbitri e assistenti arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni A.E. ed A.A., così composta:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A.;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun A.E. ed A.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri e assistenti arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

11. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli A.E. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

12. I voti assegnati ad arbitri e assistenti impiegati in gare diverse dalle categorie di appartenenza e valutati da O.A. e da O.T. non appartenenti al loro Organo Tecnico ovvero dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, nell'ambito delle visionature di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento AIA, non concorrono a determinare la media globale definitiva.

Parimenti, le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione di quarto ufficiale di gara non concorrono a determinare la media globale definitiva, ma, in ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento di tali attività, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 10, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

Lo stesso Responsabile dell'O.T. designante può sospendere dalla specifica funzione di cui al capoverso precedente gli arbitri e assistenti appartenenti ad altro O.T., dandone comunicazione al Responsabile di tale Organo Tecnico.

13. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali che, per causa a loro imputabile, non prestano tale attività minima devono essere, a fine stagione, dimessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

14. La valutazione delle prestazioni degli O.A. da parte degli OO.TT. è effettuata mediante l'assegnazione di un voto alle risultanze tecniche delle visionature congiunte di gare tra componenti dell'O.T. e l'O.A. e delle singole relazioni predisposte dall'O.A.

La scala numerica dei voti assegnati all'O.A., attributiva della valutazione della prestazione effettuata secondo i criteri indicati dal Settore Tecnico, parte da un massimo di 8,70 e decresce, con voti intermedi per ogni decimo di punto, fino ad un minimo di 8,20.

15. I voti assegnati agli osservatori arbitrali determinano, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ogni O.A., così costituita:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse;
- la media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

La media globale definitiva di ciascun O.A. concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli osservatori arbitrali a disposizione di ogni singolo Organo Tecnico, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli osservatori arbitrali da promuovere, confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

16. Gli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, che, a fine stagione, riportano una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale

nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2, devono essere dismessi dal ruolo di appartenenza, mentre gli O.A. a disposizione dell'O.T.S. devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

17. La comunicazione agli arbitri e agli assistenti arbitrali delle valutazioni delle loro prestazioni è effettuata mediante l'invio delle medie con le modalità previste nei successivi commi 18 e 19 e:

- a. per gli arbitri e assistenti arbitrali a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, mediante l'invio, da eseguirsi per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T.;
- b. per gli arbitri, anche con funzione di assistenti arbitrali, a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali ed impiegati in gare dei campionati di Eccellenza e Promozione mediante l'invio, per via telematica, della copia integrale della relazione dell'O.A., con il relativo voto, e del voto assegnato dall'O.T., mentre per gli arbitri impiegati in gare dei campionati inferiori ciascun O.T.R. / O.T.P. può adottare la suesposta modalità di comunicazione ovvero prevedere la consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara e successive altre modalità informative delle risultanze tecniche delle prestazioni;
- c. per gli arbitri a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali mediante consegna di riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara;
- d. per gli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, mediante invio, per via telematica, delle medie, mentre per gli osservatori a disposizione degli Organi Tecnici Sezionali è prescritta la comunicazione del giudizio e del voto solo per votazioni inferiori al limite minimo indicato dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui all'art. 2.

18. Il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell'avvicendamento.

19. Gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati e, per conoscenza, ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito.

La C.A.N. invia le medie, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.

20. I Presidenti dei C.R.A. e dei C.P.A., nel rispetto delle predette modalità ed entro le scadenze del 31 dicembre, con la situazione aggiornata al 15 dicembre, e del 31 marzo, con la situazione aggiornata al 15 marzo, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti, rispettivamente, per l'O.T.R. e per l'O.T.P.

Art. 7 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali nelle funzioni di VAR e di AVAR

1. La Commissione Arbitri per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN) provvede, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale sulla base delle richieste della FIGC, all'impiego degli arbitri effettivi con le funzioni di *video assistant referee* (VAR) e degli assistenti arbitrali con le funzioni di *assistant video assistant referee* (AVAR) in tutte le gare in cui esse sono previste.

2. La funzione di *video assistant referee* (VAR) è assicurata:

- a. dagli arbitri effettivi inseriti negli organici della CAN in possesso della prescritta abilitazione IFAB e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
- b. dagli arbitri effettivi VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo.

3. La funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) è assicurata:

- a) da assistenti arbitrali inseriti nell'organico della CAN, previamente formati e impiegati con le modalità di cui all'art. 6, comma 2;
- b) da assistenti arbitrali VMO in possesso della prescritta abilitazione IFAB che hanno ottenuto tale qualifica con inserimento nel relativo ruolo
- c) dagli arbitri effettivi indicati nel comma precedente.

4. Il Responsabile della CAN provvede alle designazioni per tutte le gare ove è previsto l'impiego di arbitri, assistenti arbitrali e VMO con le funzioni indicate nei commi precedenti con piena autonomia operativa ai sensi dell'art. 25, comma 2 lett. b), del Regolamento.

5. Le valutazioni delle prestazioni effettuate da arbitri e assistenti arbitrali in funzione, rispettivamente, di *video assistant referee* (VAR) e di *assistant video assistant referee* (AVAR) non concorrono a determinare

la loro media globale definitiva, ma, limitatamente alle prestazioni effettuate quali *video assistant referee* (VAR), concorrono a formare una graduatoria di merito idonea per l'eventuale inserimento nel ruolo dei VMO, in presenza dei requisiti previsti dalle presenti Norme di Funzionamento.

I criteri di valutazione dei V.M.O. sono quelli indicati nel successivo art. 34, comma 3.

6. In ipotesi di inadempienze tecniche o comportamentali accertate nello svolgimento delle funzioni di VAR e AVAR, il Responsabile dell'O.T. designante può sospendere gli arbitri e assistenti arbitrali del proprio organico dall'attività tecnica, ai sensi dell'art. 11, ovvero dallo svolgimento della specifica funzione per un tempo determinato.

7. La C.A.N. deve far pervenire mensilmente agli arbitri effettivi e agli assistenti arbitrali che hanno svolto la funzione di *video assistant referee* (VAR) o di *assistant video assistant referee* (AVAR) la media dei voti conseguiti, con la relativa posizione nella graduatoria di merito.

La C.A.N. invia la media, per conoscenza, anche al Presidente dell'A.I.A.

Art. 8 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. la media globale definitiva di ogni A.E., A.A. ed O.A., con indicazione delle singole medie che concorrono alla sua determinazione ai sensi dell'articolo precedente;
- g. la graduatoria finale di merito degli A.E., degli A.A. e degli O.A.;
- h. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti.

Art. 9 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, tramite il portale informatico A.I.A., la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o materiali riportati dagli associati in itinere o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 10 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico e associativo devono essere comunicati per iscritto, ovvero tramite il portale informatico A.I.A., agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. ed O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente. La C.A.N. invia copia dei rilievi anche al Presidente dell'A.I.A. mentre copia dei rilievi fatti all'O.A. sono inviati per conoscenza anche all'O.T. di appartenenza dell'arbitro visionato.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale con copia riservata al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alla C.A.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T., e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alla C.A.N. BS.

Art. 11 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche,

atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A.

2. La comunicazione della sospensione deve essere inviata in copia:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A., del C.P.A. ed al Presidente di Sezione competente;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale e Provinciale al Presidente di Sezione e, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso i predetti Organi Tecnici, alle rispettive C.A.N. BS e C.O.N. BS;
- c. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T., nonché, limitatamente agli arbitri ed osservatori arbitrali rispettivamente a disposizione della C.A.N. BS e della C.O.N. BS per attività svolta presso il predetto Organo Tecnico, alle rispettive C.A.N. BS C.O.N. BS.

3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 12 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento ed uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale, su indicazione del Comitato Nazionale, partecipa alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.

A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.

2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali e Provinciali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 13 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. e del C.P.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 14 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A. e dei C.P.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 52, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A.

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 15 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 14° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- a. il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N., ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
- b. il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
- c. il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;
- d. il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

- e. il 50° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S., nonché a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. con specifiche funzioni di assistenti arbitrali.
2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. ad eccezione di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la ventottesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
 - il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. C;
 - il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D.
3. V.M.O.: l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno) il 50° anno.
4. Fermo il limite massimo del 50° anno, gli altri limiti di età di impiego negli Organi Tecnici Nazionali, di cui al primo e al secondo comma, non si applicano agli arbitri e agli assistenti arbitrali donne.
5. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S., purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica, fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 50° anno di età.
6. Per gli O.A. e Tutor l'attività è consentita fino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il 75° anno di età. L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.
- Su richiesta motivata del Presidente di Sezione, il Comitato Nazionale può autorizzare lo svolgimento dell'attività tecnica da parte dell'O.A. anche oltre il predetto limite d'età.
7. Gli A.E., A.A. ed O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 55 e 64, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.

Art. 16 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., degli A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali sono definitivamente fissati dal Comitato Nazionale entro l'inizio dei campionati di ogni stagione sportiva in funzione del numero delle società partecipanti ai rispettivi campionati.
2. La delibera di cui al comma precedente, oltre ad essere pubblicata con le prescritte modalità, è tempestivamente inserita nel sito istituzionale.
3. Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva per ciascun Organo Tecnico Nazionale, ad eccezione della C.A.N. 5 e della C.A.N. BS, è indicativamente determinato:
- per gli arbitri:
 - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 5;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 20;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 90;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 5;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 15;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70;
 - per gli assistenti arbitrali:
 - promozioni dalla C.A.N. C alla C.A.N. in numero di 7;
 - promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. C in numero di 30;
 - promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. D in numero di 100;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. in numero di 10;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. C in numero di 40;
 - avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 70.

4. Il Comitato Nazionale, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e con delibera tempestivamente inserita nel sito istituzionale, fissa il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali.

In tale delibera il Comitato Nazionale indica l'organico di ogni Organo Tecnico per la stagione sportiva successiva, tenuto conto delle risultanze tecniche arbitrali emerse alla predetta data, della composizione dei campionati e delle funzioni arbitrali ivi richieste, fermo restando quanto previsto nel primo e nel terzo comma,

Con la medesima delibera, il Comitato Nazionale fissa, altresì, il numero delle promozioni e degli avvicendamenti degli osservatori arbitrali di ciascun Organo Tecnico Nazionale e degli arbitri a disposizione della C.A.N. 5, tenuto conto, per tale Commissione, delle specifiche esigenze tecniche e dell'effettiva attività di competenza.

Il numero delle promozioni e degli avvicendamenti di ogni singola stagione sportiva, per gli arbitri nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, è così indicativamente determinato:

- promozioni dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;
- promozioni dall'O.T.R. e dall'O.T.P. alla C.A.N. 5 in numero di 55;
- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 Elite in numero di 5;
- avvicendamenti dalla C.A.N. 5 in numero di 45.

5. Il Comitato Nazionale, sempre entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e sentita la C.A.N. D, stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero delle promozioni di arbitri ed osservatori arbitrali ad ognuno di essi spettante, tenuto conto dell'organico complessivo fissato in proporzione alla forza arbitrale di ciascun Comitato Regionale e Provinciale alla data del 30 giugno della stagione sportiva precedente e delle risultanze tecniche evidenziate nel corso della stagione sia dalla C.A.N. D, sia dalla C.O.N. Dilettanti, sia da ogni O.T.R. / O.T.P., con particolare riferimento, per quest'ultimi, al numero effettivo di arbitri ed osservatori idonei all'impiego a livello nazionale.

In ogni caso, il Comitato Nazionale dovrà assicurare a ciascun Organo Tecnico Regionale e Provinciale un numero minimo di promozioni.

6. Sentiti, per quanto di propria spettanza, la C.A.N. D, la C.A.N. 5 ed i singoli O.T.R. / O.T.P. e tenuto conto delle risultanze tecniche emerse e delle effettive necessità, il Comitato Nazionale stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A./C.P.A., del numero ad ognuno di essi spettante di assistenti arbitrali da promuovere alla C.A.N. D e di arbitri da promuovere alla C.A.N. 5.

7. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata degli organici secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 17 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e dell'OTP ed aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 4 volte, ivi compresa, obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. D.

3. In ipotesi di arbitri collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale

definitiva dei singoli arbitri.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 18 – (Abrogato)

Art. 19 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 4, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. aver diretto minimo 15 gare del campionato di serie D, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. È data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 20 - Requisiti per la promozione degli A.E. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 6 visionature di componenti l'Organo Tecnico;
- c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli arbitri donne.

3. È data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di arbitri al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.

4. In ipotesi di arbitri collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte

modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 21 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. D e la C.A.N. C propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
- f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - i. in cinque stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. D;
 - ii. in quattro stagioni sportive per gli arbitri inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli arbitri donne.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. C e della C.A.N. D e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. La C.A.N. D e la C.A.N. C hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore nel quale hanno svolto funzioni di A.E., previo superamento del corso di cui all'art. 23.

Art. 22 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli arbitri che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri arbitri;
- b. la conferma nell'organico di arbitri che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di arbitro internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
 - i. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a

quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

6. La perdita della qualifica di arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.

7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. possono:

- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
- b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
- c. transitare nel ruolo di V.M.O., se in possesso dei requisiti.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali

1. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. e della C.A.N. C è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale:

- a. per superamento, entro le due stagioni successive all'avvicendamento, del corso di qualificazione ad assistente arbitrale da parte degli arbitri dimessi, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 30% del totale delle promozioni determinato per ciascuno dei predetti Organi Tecnici;
- b. per promozione, rispettivamente, dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D di assistenti arbitrali nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto;
- c. per dimissioni dagli organici dei rispettivi Organi Tecnici del numero di assistenti arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16.

2. L'organico degli A.A. a disposizione della C.A.N. D è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo Tecnico Regionale o Provinciale di competenza, in relazione a quanto stabilito dall'art. 16, degli arbitri che hanno svolto funzione specifica di assistente arbitrale nei campionati regionali o provinciali.

3. L'inquadramento degli arbitri effettivi con specifiche funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. è effettuato dagli stessi Organi Tecnici previa domanda degli arbitri effettivi che alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive.

4. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. a disposizione della C.A.N., della C.A.N. C e della C.A.N. D è organizzato, dopo il 30 giugno di ogni stagione sportiva e prima dei raduni precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei requisiti sopra indicati e di età previsti, per ciascun Organo Tecnico, dagli articoli 24, 25 e 26.

Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

Art. 24 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. D

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N. D gli arbitri con funzioni specifiche di assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 29° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato regionale di competenza;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. e da componenti O.T. con modalità tali da assicurare pari condizioni tra tutti gli assistenti arbitrali;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza

dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. È data facoltà all'O.T.R. / O.T.P. di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione alla C.A.N. D di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza alla predetta fascia di eccellenza che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora idonei alla promozione.

3. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni e, a tal fine, ciascun O.T.R. / O.T.P. invia al Comitato Nazionale la graduatoria finale di merito della fascia di eccellenza del proprio organico, con la media globale definitiva dei singoli assistenti.

4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. D ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 25 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N. C

1. La C.A.N. D propone per la promozione alla C.A.N. C gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. D dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.

3. data facoltà alla C.A.N. D di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N. C.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitrali proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. C ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 26 - Requisiti per la promozione degli A.A. alla C.A.N.

1. La C.A.N. C propone per la promozione alla C.A.N. gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;

b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva con le modalità previste dall'art. 6, comma 3, e mediante almeno 7 visionature di O.A. e da un minimo di 2 ad un massimo di 7 visionature di componenti l'Organo Tecnico;

c. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. C dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

d. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il requisito di età di cui al punto a) del comma precedente non opera per gli assistenti arbitrali donne.

3. E' data facoltà alla C.A.N. C di proporre al Comitato Nazionale, con adeguata motivazione, di non deliberare la promozione di assistenti arbitrali al primo anno di appartenenza al predetto O.T. che, nella graduatoria finale di merito, hanno conseguito una posizione utile per la promozione, ma che, per motivi tecnici, anche legati alla esperienza tecnica maturata e all'età anagrafica, siano ritenuti non ancora pienamente idonei alla promozione alla C.A.N.

4. In ipotesi di assistenti arbitrali collocati in posizione utile per la promozione nella graduatoria finale di merito ma privi dei requisiti di cui al primo comma o ritenuti non idonei ai sensi del comma precedente, gli assistenti arbitri proposti per la promozione vengono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito fino alla concorrenza del numero fissato di promozioni.

5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli assistenti arbitrali alla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 27 – Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N. D e dalla C.A.N. C

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. C e la C.A.N. D propongono la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore ovvero la deroga di cui al successivo art. 29;
- f. decorso del limite massimo di stagioni sportive di appartenenza a ciascun Organo Tecnico senza aver ottenuto la deroga di cui al successivo art. 29 ovvero conseguito, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore, limite così fissato:
 - i. in cinque stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. D;
 - ii. in quattro stagioni sportive per gli assistenti arbitrali inquadrati nell'organico C.A.N. C, elevato a cinque stagioni per gli assistenti arbitrali donne.

3. Gli assistenti arbitrali in possesso della qualifica di assistenti arbitrali internazionali per l'attività femminile non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. D e della C.A.N. C e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel secondo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per ciascun Organo Tecnico.

5. Ciascun Organo Tecnico ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di

assistenti arbitrali che, al primo anno di appartenenza alla C.A.N. D e alla C.A.N. C ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. C e dalla C.A.N. D possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 28 - Avvicendamenti degli A.A. dalla C.A.N.

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'assistente arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;
- c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma.

4. La C.A.N. ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione:

- a. l'avvicendamento per valutazione tecnica degli assistenti arbitrali che, pur trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera c) del precedente comma, abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto a quella degli altri assistenti arbitrali;

- b. la conferma nell'organico di assistenti arbitrali che, al secondo anno di appartenenza alla C.A.N. ovvero in possesso della qualifica di assistente arbitrale internazionale per l'attività femminile, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 3, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma. In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
- i. della posizione dell'assistente arbitrale nella graduatoria finale di merito;
 - ii. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - iii. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'assistente arbitrale proposto per la conferma rispetto a quelle dell'assistente arbitrale che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli assistenti arbitrali dalla C.A.N. ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. La perdita della qualifica di assistente arbitro internazionale non pregiudica la conferma nell'organico della C.A.N., qualora non ricorrano le condizioni previste dal presente articolo per disporre l'avvicendamento.
7. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.;
 - c. transitare nel ruolo dei V.M.O. se in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 29 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore a un anno rispetto ai predetti limiti.
2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.
3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. ed A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.
4. Il Comitato Nazionale, su proposta dell'Organo Tecnico di competenza, può disporre la permanenza nel ruolo di arbitri e assistenti arbitrali oltre i limiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 27, 28 e 32, per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva ovvero per altre valutazioni tecniche specificate in apposita delibera.

Art. 30 – Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione

1. Possono svolgere attività di O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali gli associati che abbiano superato la prova di idoneità a tale qualifica ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 6, Regolamento A.I.A.
2. L'organico degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato mediante:
 - a. le risultanze tecniche della graduatoria finale di merito di ogni Organo Tecnico;
 - b. l'accoglimento delle domande proposte ai sensi del presente articolo.
3. L'organico degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali è formato, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale per promozione dall'Organo tecnico inferiore ed avvicendamento dall'Organo Tecnico di appartenenza del numero di osservatori arbitrali determinato ai sensi dell'art. 16. Sono proposti per la promozione all'Organo Tecnico superiore gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico di appartenenza dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico all'Organo Tecnico superiore ed il

relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

5. Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:

a. per la CON Professionisti:

- i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
- ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;
- iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti;
- iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.
- vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;

b. per la C.O.N. Dilettanti:

- i. siano stati A.E. o A.A. internazionali di calcio femminile;
- ii. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. C ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- iii. siano stati A.A. a disposizione della C.A.N. per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- iv. siano stati per meno di quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale;
- v. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A., del C.P.A. e componenti della C.A.N. D, per meno di quattro stagioni, o della C.A.I., per almeno quattro stagioni;
- vi. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS;

6. È data facoltà all'O.A. di richiedere l'inquadramento in un Organo Tecnico inferiore a quello ad esso spettante in base alle norme di cui al comma precedente.

Art. 31 – Avvicendamenti degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. Al termine di ogni stagione sportiva ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione dalla Commissione di appartenenza degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. Ciascun Organo Tecnico Nazionale propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. per dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. per mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
- c. per adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. per decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Dilettanti senza aver ottenuto, nella graduatoria finale di merito, una posizione utile per la promozione all'Organo Tecnico superiore;
- e. per decorso del limite massimo di quindici stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. Professionisti.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, ciascun Organo Tecnico Nazionale propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo Tecnico ai sensi dell'art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico dell'Organo Tecnico di appartenenza.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali da ciascun Organo Tecnico ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S. e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali, fatto salvo quanto previsto per gli arbitri benemeriti dall'art. 48, comma 7, del Regolamento A.I.A.
6. Gli O.A. a disposizione di un O.T.N. collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 51 del Regolamento mantengono il diritto ad essere reintegrato, previo superamento del prescritto corso di aggiornamento, nell'O.T. di appartenenza entro il termine massimo di 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dismesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito, al termine dell'incarico fuori ruolo, in quello dell'O.T.S.
7. Gli O.A. che svolgono incarichi tecnici od associativi incompatibili con l'attività tecnica o che abbiano conseguito, in forza di tali incarichi, l'esonero da tale attività sono congelati, per tutta la durata dell'incarico, nell'organico dell'ultimo O.T. di appartenenza e mantengono il diritto ad esservi reintegrati al termine del medesimo incarico.

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE DI VIDEO MATCH OFFICIAL – VMO

Art. 32 – Le funzioni e l'organico dei Video Match Official

1. Le funzioni di Video Match Official (VMO) nelle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale sono assicurate, con le modalità previste dai vigenti protocolli tecnici, dagli arbitri effettivi (che svolgeranno compiti di video assistant referee – VAR) e dagli assistenti arbitrali (che svolgeranno compiti di assistant video assistant referee – AVAR), designati con le modalità di cui al precedente art. 7, che hanno ottenuto la qualifica di Video Match Official (VMO) a seguito dell'inserimento nel relativo organico a disposizione della C.A.N.
2. L'organico dei Video Match Official (VMO) è determinato dal Comitato Nazionale sulla base del numero delle gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale e di ogni altra valutazione tecnica relativa alla specifica funzione, con le modalità di cui al precedente art. 16.
3. Il limite massimo di permanenza nell'organico degli arbitri effettivi con funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e degli Assistenti Arbitrali con funzioni di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) è di quattro stagioni sportive e l'attività è consentita in base all'idoneità fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto entro il termine della stagione sportiva, cioè alla data del 30 giugno, il 50° anno di età.
4. I VMO non possono svolgere attività tecnica a disposizione di alcun altro Organo Tecnico, né rivestire alcun incarico tecnico.

Art. 33 – Inquadramento dei Video Match Official

1. L'organico dei Video Match Official e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, ai sensi del precedente art. 16.
2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. avere svolto attività a disposizione della C.A.N. per almeno quattro stagioni sportive;
 - b. avere svolto le funzioni di Video Assistant Referee (VAR) e/o di Assistant Video Assistant Referee (AVAR) in almeno venticinque gare del campionato di Serie A o di Serie B o di Coppa Italia;
 - c. avere diretto, quale arbitro o assistente arbitrale, almeno una gara con la video assistenza arbitrale.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Responsabile della C.A.N., delibera l'inserimento nell'organico dei VMO degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali avvicendati dalla C.A.N. in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, risultati ai primi posti utili della graduatoria di merito di cui all'art. 7, fino alla concorrenza del numero degli inquadramenti deliberati.

4. L'inserimento nell'organico dei VMO può avvenire nella sola stagione sportiva immediatamente successiva all'avvicendamento dai ruoli degli arbitri e degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN.

Art. 34 – Impiego e controllo delle prestazioni dei Video Match Official

1. I VMO devono essere impiegati nella funzione di video assistant referee o di assistant video assistant referee con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

2. I VMO sono designati dal Responsabile della C.A.N. nelle gare dei campionati di Serie A e di Serie B e nelle altre gare in cui è prevista la video assistenza arbitrale con la funzione di *video assistant referee* (VMO) per quanto concerne gli arbitri effettivi e con la funzione di *assistant video assistant referee* (AVAR) per quanto concerne gli assistenti arbitrali.

3. La valutazione delle prestazioni dei VMO da parte dell'Organo Tecnico è effettuata mediante l'analisi audio e video dei filmati della gara oggetto di designazione e la conseguente stesura di una breve relazione con assegnazione di un voto, che parte da un massimo di 10 e decresce, con voti intermedi per ogni unità di punto, ad un minimo di 4 per ogni singolo aspetto della prestazione: a) velocità / tempo di adozione della decisione; b) accuratezza dell'analisi; c) comunicazione con l'A.E.; d) comunicazione con l'operatore.

Il voto definitivo della prestazione dei VMO è dato dalla media dei voti ottenuti in ogni singolo aspetto.

I criteri di valutazione sono determinati d'intesa tra la C.A.N. la C.O.N. Professionisti ed il Settore Tecnico, tenuto conto delle linee guida dell'UEFA, e sono approvati dal Comitato Nazionale.

4. La somma dei voti definitivi assegnati dall'Organo Tecnico ai VMO divisa per il numero di prestazioni effettuate determina, alla fine di ogni stagione sportiva, la media globale definitiva di ognuno di essi.

La media globale definitiva di ciascun VMO concorre a determinare la graduatoria finale di merito degli stessi, prevista dall'art. 25, comma 2 lett. f), del Regolamento, che, insieme agli altri criteri previsti dalle presenti Norme di funzionamento, individua gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO da confermare od avvicendare fino alla concorrenza degli organici predeterminati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

5. I VMO sono tenuti a partecipare alle sessioni tecniche dei raduni organizzati dalla C.A.N. con le modalità previste dal medesimo Organo Tecnico nonché ai corsi di formazione e di aggiornamento programmati dall'ufficio del VAR Department sotto la direzione del Project Leader.

Art. 35 – Avvicendamenti degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.

2. In via prioritaria, la C.A.N. propone l'avvicendamento degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica accertata dalla competente Commissione, ai sensi del Regolamento sanitario;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro effettivo e all'assistente arbitrale VMO, dell'attività minima prescritta dall'art. 34, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;

e. superamento del limite di età di cui all'art. 32;

f. decorso del limite massimo di quattro stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. quale arbitro effettivo o assistente arbitrale VMO.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel precedente comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione rispettivamente di arbitri effettivi e assistenti arbitrali VMO inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato ai sensi dell'art. 16.

4. Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo Tecnico di appartenenza;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 34, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per i VMO.
5. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri effettivi e degli assistenti arbitrali VMO ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
6. Gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali VMO avvicendati possono:
- a. transitare nella qualifica di osservatore arbitrale, se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. per i soli arbitri effettivi, rimanere, anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età;
 - c. per i soli assistenti arbitrali, rimanere a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S., qualora non abbiano compiuto il 50° anno di età.

TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"

Art. 36 - Limiti di età

1. L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):
- a. il 47° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 Elite, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
 - b. il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 inseriti nella fascia "A2" di cui all'art. 37, comma 3, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la trentaquattresima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f) del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
 - c. il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 inseriti nella fascia "B" di cui all'art. 37, comma 3, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la sessantesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f) del Regolamento, per i quali il limite di età è innalzato al 50° anno;
 - d. il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. nonché dell'O.T.S.
2. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'OTS purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età.

Art. 37 – Formazione organici O.T.P., O.T.R., C.A.N. 5 e C.A.N. 5 Elite

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato dagli arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive, abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a 5 per una stagione sportiva a disposizione dell'O.T.S., e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.
- In ipotesi di assenza di attività arbitrale di calcio a 5 presso l'O.T.S., l'inserimento nell'O.T.R. e nell'O.T.P. avviene con le modalità previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento AIA.
2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 nonché l'organico degli O.A. a disposizione della C.O.N. 5 è determinato dal Comitato Nazionale con le modalità e nei termini previsti dall'art. 16.
3. Ferma la natura unitaria dell'organico fissato, la C.A.N. 5, all'inizio di ogni stagione sportiva e tenuto conto delle diverse qualità tecniche degli arbitri a disposizione, inserisce gli stessi in due fasce di merito, denominate fascia "A2" e fascia "B" in funzione della categoria di prevalente impiego (serie A2 e serie B), sulla base esclusivamente delle risultanze tecniche della graduatoria finale di merito della precedente stagione e dell'esperienza tecnica maturata. Costituisce requisito per l'inquadramento nella fascia "A2" di

merito l'aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "B" di almeno due stagioni sportive.

Dell'avvenuto inquadramento nelle predette fasce "A2" e "B" di merito deve essere data tempestiva comunicazione per via telematica agli arbitri e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A., dei C.P.A. e di Sezione.

Peraltro, la natura unitaria dell'organico consente l'impiego di arbitri inseriti in ogni fascia nelle gare di tutte le categorie di competenza della C.A.N. 5, anche di categoria superiore od inferiore alla fascia di riferimento, senza necessità di alcuna formalità e sempre in ragione delle risultanze tecniche dell'attività dei singoli arbitri.

4. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

- a. siano stati arbitri effettivi di calcio a 5 a disposizione della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione o, limitatamente agli arbitri dimessi dalla C.A.N. 5 Elite per decorso del limite massimo di permanenza che abbiano presentato specifica domanda entro il 15 luglio di ogni stagione sportiva, abbiano sostenuto l'esame di qualificazione in sede di raduno precampionato;
- b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;
- c. siano stati O.A. a disposizione della C.O.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione.

Art. 38 –Promozione degli A.E. alla C.A.N. 5

1. Ciascun C.R.A. /C.P.A. propone per la promozione alla C.A.N 5 gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;
- b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5, ridotte a due stagioni per gli arbitri avvicendati da altro Organo Tecnico Nazionale;
- c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ed in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'O.T.R. / O.T.P. dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;
- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.

2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 38-bis – Promozione degli A.E. dalla C.A.N. 5 alla C.A.N. 5 Elite

1. La C.A.N. 5 propone per la promozione alla C.A.N 5 Elite gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 41° anno di età;
- b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione della C.A.N. 5 nella fascia "A2" di almeno due stagioni sportive;
- c. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 6 ed un massimo di 8 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 2 ad un massimo di 3 volte, ivi compresa obbligatoriamente, una sola visionatura congiunta di O.A. e del componente l'Organo Tecnico, ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore;
- d. abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito della C.A.N. 5 dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16;

- e. non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli arbitri alla C.A.N. 5 Elite ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.

Art. 39 – Promozione degli O.A. alla C.O.N. 5

1. Ciascun C.R.A. / C.P.A. propone per la promozione alla C.O.N. 5 gli osservatori arbitrali che, a seguito delle valutazioni tecniche ottenute nella stagione sportiva con le modalità di cui all'art. 6, commi 12 e 13, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito dell'Organo Tecnico Regionale o Provinciale dal primo posto fino all'ultimo posto utile per la copertura del numero delle promozioni fissate ai sensi del precedente art. 16 e che non siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 2.
2. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la promozione degli osservatori arbitrali alla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
3. Il Comitato Nazionale ha facoltà di accogliere le domande di ammissione alla funzione di O.A. nella C.O.N. 5 presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti:
- siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5 Elite, della C.A.N. 5 e della C.O.N. 5;
 - abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;
 - siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 40 - Avvicendamenti degli A.E. dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva sia la C.A.N. 5 Elite e sia la C.A.N. 5 propongono la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16, ripartendoli tra le varie fasce di merito in misura proporzionale alla composizione numerica di ogni singola fascia.
2. In via prioritaria, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
- dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
 - inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
 - mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
 - adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - superamento del limite di età di cui all'art. 36;
 - decorso del limite massimo di sei stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5 Elite ovvero alla C.A.N. 5.
3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. 5 Elite e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.
4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, come ripartiti tra le fasce di merito ai sensi del primo comma, la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 propongono la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito di ciascuna fascia di merito, dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 ai sensi dell'art. 16 e del primo comma del presente articolo.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:
- in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza negli organici dell'Organo

Tecnico di appartenenza;

- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5.
5. La C.A.N. 5 Elite e la C.A.N. 5 hanno facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.
- In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:
- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
 - b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
 - c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.
6. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
7. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 dopo una sola stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
8. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 Elite e dalla C.A.N. 5 possono rimanere come A.E., anche con funzioni specifiche di assistente arbitrale o per il calcio a 5, a disposizione dell'O.T.R., dell'O.T.P. e dell'O.T.S.

Art. 41 - Avvicendamenti degli O.A. dalla C.O.N. 5

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.O.N. 5 propone la dismissione degli osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 16.
 2. La C.O.N. 5 propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. 5 intervenute nel corso della stagione;
 - b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 12;
 - c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
 - d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. 5.
 3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. 5 propone la dismissione di osservatori arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.
- Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. 5 ai sensi dell'art. 16.
- Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:
- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. 5.
4. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. 5 ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
5. Gli O.A. avvicendati dalla C.O.N. 5 dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. ai sensi del successivo art. 53 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici della C.O.N. 5.

TITOLO QUINTO
ATTIVITA' ARBITRALE NEL
"BEACH SOCCER"

Art. 42 - Limiti di età

L'attività di A.E. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 50° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS.

Art. 43 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici, senza essere inserito nei rispettivi organici e senza essere selezionabile per il passaggio all'Organo Tecnico superiore, al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N.

2. L'organico degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS e il numero degli inquadramenti e degli avvicendamenti sono determinati dal Comitato Nazionale entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva.

Su proposta della C.A.N. BS, il Comitato Nazionale, nel medesimo termine, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A. / C.P.A. del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo di beach soccer al fine di conseguire l'idoneità a far parte del ruolo.

Art. 44 – Inquadramento degli A.E. BS alla C.A.N. BS

1. Il corso di qualificazione per l'inquadramento nel ruolo degli A.E. BS è organizzato, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva e, in ogni caso, prima del raduno precampionato, dal Comitato Nazionale e ad esso potranno partecipare i soli candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione;

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. e dell'O.T.P., con funzioni di arbitro, con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5.

2. Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali, tecnici ed atletici e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente e sulla base delle risultanze dei predetti test la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.E. BS non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati, o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.E. BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 45 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.O.N. BS

1. Il ruolo degli osservatori arbitrali a disposizione della C.O.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l'idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS o della C.O.N. BS;

b. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il beach soccer;

c. O.A. che siano stati arbitri effettivi di beach soccer per dieci stagioni sportive;

d. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. e l'O.T.P. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.O.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici

periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.O.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 8.

Art. 46 - Avvicendamenti di A.E. dalla C.A.N. BS e degli O.A. dalla C.O.N. BS

1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. BS propone la dismissione degli arbitri e la C.O.N. BS quella degli osservatori arbitrali inquadrati nei rispettivi organici per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale.

2. In ordine agli A.E., la C.A.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.A.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;
- c. mancato svolgimento, per causa imputabile all'arbitro, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- e. per superamento del limite di età di cui all'art. 42;
- f. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. BS.

3. Gli arbitri in possesso della qualifica di arbitri internazionali non sono soggetti ad alcun limite massimo di appartenenza all'organico della C.A.N. BS e possono, pertanto, essere avvicendati solo ove ricorra una delle condizioni previste ai punti da a) ad e) del comma precedente ovvero per motivata valutazione tecnica ai sensi del comma seguente.

4. Qualora, in forza dei criteri indicati nel primo comma, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. BS propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli arbitri da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti totale fissato per la C.A.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di permanenza nell'organico della C.A.N. BS;
- b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età o di permanenza nell'organico previsti per la C.A.N. BS.

5. La C.A.N. BS ha facoltà di proporre, con adeguata motivazione, la conferma nell'organico di arbitri che, al primo anno di appartenenza, abbiano conseguito una posizione nella graduatoria finale di merito tale da consentirne, ai sensi del precedente comma 4, l'avvicendamento, ma abbiano dimostrato qualità tecniche tali da farli ritenere meritevoli della conferma.

In tale ipotesi, l'Organo Tecnico, nella motivazione della proposta, dovrà tener conto:

- a. della posizione dell'arbitro nella graduatoria finale di merito;
- b. delle risultanze tecniche emerse dalle visionature effettuate e di ogni altro aspetto idoneo a giustificare la richiesta conferma;
- c. degli esiti della comparazione delle risultanze tecniche dell'arbitro proposto per la conferma rispetto a quelle dell'arbitro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria finale di merito, è proposto per la dismissione.

6. In ordine agli O.A., la C.O.N. BS propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli osservatori arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dalla C.O.N. BS intervenute nel corso della stagione;
- b. mancato svolgimento, per causa imputabile all'osservatore arbitrale, dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 1;
- c. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4;
- d. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.O.N. BS.

7. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.O.N. BS propone la dismissione di osservatori arbitrali

inquadri nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli osservatori arbitrali da proporre per l'avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per la C.O.N. BS.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli osservatori arbitrali:

- a. in congedo per maternità che non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS;
 - b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 4, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell'attività minima prevista dall'art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato il limite di permanenza nell'organico della C.O.N. BS.
8. Il Comitato Nazionale, valutate le proposte effettuate e la sussistenza dei requisiti regolamentari, delibera la dismissione degli arbitri dalla C.A.N. BS e degli osservatori arbitrali dalla C.O.N. BS ed il relativo comunicato ufficiale, pubblicato con le prescritte modalità, è tempestivamente inserito nel sito istituzionale.
9. Gli A.E. e gli O.A. rispettivamente avvicendati dai ruoli della C.A.N. BS e dalla C.O.N. BS non possono essere riproposti nel medesimo ruolo.
10. Gli A.E. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 8.

TITOLO SESTO ATTRIBUZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

ART. 47 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e Provinciale (OTP) sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato delle Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono dell'operato dei componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza e il Presidente del Comitato Provinciale alle designazioni delle gare del Comitato FIGC – LND delle Province autonome di Trento e di Bolzano della propria area geografica di competenza, nonché delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale e Provinciale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

- a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;
- b) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;
- c) tenuto conto del numero degli arbitri, anche con funzioni specifiche di assistenti arbitrali e per il calcio a 5, ed osservatori a disposizione, delle loro diverse esigenze tecniche e della loro selezionabilità, predispone, all'inizio di ogni stagione sportiva, due o più fasce di merito in funzione dei campionati di prevalente impiego degli arbitri, assistenti ed osservatori, delle loro risultanze tecniche e dell'esperienza tecnica maturata, selezionando, in particolare, una fascia di merito di eccellenza in cui vanno inseriti gli arbitri, assistenti ed osservatori tra cui verranno individuate le promozioni agli Organi Tecnici Nazionali in forza dei criteri di cui ai precedenti articoli 17, 24, 30 e 38;
l'inserimento di arbitri ed osservatori in ogni fascia di merito, ivi compresa quella di eccellenza, può avvenire anche nel corso della stagione sportiva, senza alcuna formalità, come pure l'impiego degli arbitri ed osservatori, in qualsiasi fascia inseriti, può essere effettuato in tutte le gare designate dall'O.T.R. / O.T.P.;
- d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria finale di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A.

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale, e scelti, per la singola stagione sportiva, tra

i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A.

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

4. Il Presidente di Sezione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 8, del Regolamento, deve delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale con qualifica di osservatore arbitrale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti ed obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

5. L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali.

6. L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni locali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nell'area di competenza della medesima Delegazione locale, ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale.

7. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

8. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 9, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S.

Art. 48 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale e Provinciale

All'Organo Tecnico Regionale e Provinciale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di competenza e per quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 9.

Art. 49 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 50 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare nella piattaforma informatica A.I.A. ogni gara assegnata all'A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, o all'O.A.;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i fascicoli personali dei dismessi.

Art. 51 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.

2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Nazionale, Regionale e Provinciale, previa autorizzazione scritta dell'O.T. di appartenenza.

Art. 52 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.

Art. 53- Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. e l'O.T.P. incontreranno, periodicamente, gli O.T.S. per una disamina generale della situazione relativa agli arbitri effettivi, ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 54 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale e Provinciale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale e Provinciale le seguenti attribuzioni:

a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. e del C.P.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. e del C.P.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R. e dell'O.T.P., nonché i collaboratori e referenti;

b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;

c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali e Provinciali del S.G.S.;

d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R. e dell'O.T.P.;

e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;

f. organizzare i raduni per A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. regionali e provinciali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;

g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. e il C.P.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;

h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, ed O.A. a disposizione.

2. Ai componenti il C.R.A. e il C.P.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:

a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;

b. designare gli O.A.;

c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., e agli O.A.;

d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S.

Art. 55 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R. e l'O.T.P.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.

2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. si precisa che:

a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. e dell'O.T.P., di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;

b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.

3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 56 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni

stagione sportiva invia all' O.T.R. e all'O.T.P. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 57 - Riunioni di carattere informativo

1. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale e Provinciale.

2. L'O.T.R. e l'O.T.P. devono inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale almeno 20 giorni prima della data stabilita copia dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 58 - Rapporti con A.E., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. e dell'O.T.P. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 59 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. e il C.P.A. devono inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R. e l'O.T.P.;

b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;

c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, e degli O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;

d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate.

Art. 60 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessera, debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. e dall'O.T.P. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione, del C.R.A. e del C.P.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 6 e 8 del Regolamento A.I.A. anche:

a. per gli A.E. che non conseguono l'idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro il termine indicato nell'art. 47, comma 6, del Regolamento A.I.A.;

b. per gli O.A. che non superino o non partecipino al corso di aggiornamento per O.A.

Art. 61 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. e dell'O.T.P. verso i quali sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 47, comma 3.

3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R. e all'O.T.P.

Art. 62 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

b. designazione dell'arbitro e dell'assistente arbitrale per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o

da altro O.T.N.;

c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai commi a) e b);

c. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 63 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R. e all'O.T.P., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 64 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. gli O.T.S. devono tener presente che:

a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 55;

b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli osservatori arbitrali, anche se nei ruoli degli O.A. regionali e provinciali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla "attività agonistica" e fino al termine della stagione in cui compiono il 50° anno di età;

c. è consentita, sempre in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E., ivi compresi gli arbitri effettivi con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali, a disposizione del C.R.A. e del C.P.A., salvo autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;

d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;

e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.P. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. e dell'O.T.P. di competenza.

NORME TRANSITORIE

1. I limiti di età previsti dall'art. 15, comma 1, lett. c e lett. d nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 17, comma 1, lett. a), 18, comma 1, lett. a), 19, comma 1, lett. a), 24, comma 1, lett. a), 25, comma 1, lett. a), 37, comma 1, 38, comma 1, lett. a), 44, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di due anni per la composizione degli organici delle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.

2. I limiti di età previsti dall'art. 15, comma 1, lett. a e lett. b nonché quelli ai fini della promozione e dell'inquadramento degli A.E. e degli A.A. in Organi Tecnici Nazionali o Periferici superiori a quelli di appartenenza previsti dagli artt. 20, comma 1, lett. a), 26, comma 1, lett. a) delle presenti NFOT sono innalzati di un anno per la composizione degli organici della stagione sportiva 2021/2022.

3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di avvicendamento dalla C.A.N. di cui all'art. 22, commi 3 e 4, e all'art. 28, commi 3 e 4, si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della C.A.N. A e della C.A.N. B fino al 31/08/2020.

4. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Professionisti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di quindici stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. A, alla C.A.N. B, alla C.A.N. C e alla C.A.N. già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

5. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. Dilettanti all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i periodi di permanenza alla C.A.N. D ed alla C.A.I. già maturati al termine della

stagione sportiva 2020/2021.

6. Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 e della C.O.N. BS all'inizio della stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratti, per ciascun osservatore arbitrale, i rispettivi periodi di permanenza alla C.A.N. 5 nonché alla C.A.N. BS già maturati al termine della stagione sportiva 2020/2021.

7. Ai fini di cui all'art. 33, comma 2, lett. a, devono essere computati anche quelli di appartenenza alla CAN A e alla CAN B già maturati al termine della stagione sportiva 2019/2020.

8. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
- c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali inquadrati al termine della stagione sportiva nella categoria Elite-UEFA o di coloro che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la quindicesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento.

9. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A2" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
- c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la trentaquattresima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento;
- d. superamento del limite massimo d'età di cui all'art. 36 delle presenti N.F.O.T.

10. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone l'avvicendamento degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "B" per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. dimissioni dall'Associazione o dall'Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;
- b. decorso del limite massimo di dieci stagioni sportive di appartenenza alla C.A.N. 5, salvo aver ottenuto la deroga di cui all'art. 29 delle presenti NFOT;
- c. compimento del 45° anno di età, ad eccezione degli arbitri effettivi che abbiano conseguito una posizione tra la prima e la sessantesima nella graduatoria finale di merito prevista dall'art. 25, comma 2, lett. f), del Regolamento;
- d. superamento del limite massimo d'età di cui all'art. 36 delle presenti N.F.O.T.

11. Al termine della stagione sportiva 2020/2021, la C.A.N. 5 propone la promozione alla C.A.N. 5 Elite degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A" per cui non ricorrano le ipotesi di cui al precedente art. 8 delle Norme transitorie, oltre che degli arbitri inquadrati nella fascia di merito "A2" per cui non ricorrano le ipotesi di cui al precedente art. 9, nella misura in cui ciò sia necessario per completare l'organico ai sensi dell'art. 16 delle presenti N.F.O.T. Questi ultimi sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito della fascia di merito "A2".

12. Agli arbitri inseriti nell'organico della C.A.N. 5 per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lett. f) delle presenti N.F.O.T, si applica il limite massimo di dieci stagioni sportive di permanenza nell'organico della C.A.N. 5 Elite e della C.A.N. 5, da computarsi congiuntamente, ivi incluso il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.9) Agli osservatori arbitrali inseriti nell'organico della C.O.N. 5 per la stagione sportiva 2021/2022 si applica il limite massimo di permanenza di dieci stagioni sportive, detratto, per ciascun osservatore arbitrale, il periodo di permanenza alla C.A.N. 5 già maturato al termine della stagione sportiva 2020/2021.

13. Le modifiche di cui all' art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 5; art. 4; art. 5, comma 4; art. 6; art. 7, art. 10, art. 11; art. 15; art. 16, comma 3, 4, 5; art. 17; art. 18; art. 19, comma 1; art. 20, comma 1; art. 21, comma 1, 2, 3, 7, 8; art. 22, comma 7, lett. c); art. 23, comma 2, art. 27, comma 2, let. f); art. 28, comma 7; art. 30, comma 3, 5; art. 31, comma 2, let. d), e), comma 3; art. 32; art. 33; art. 34; art. 35; art. 36; art. 37; art. 38

bis; art. 39; art. 40; art. 41; art. 42; art. 45; art. 46 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.
Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

NORMA PROGRAMMATICA

Con successiva determinazione del Comitato Nazionale approvata dal Consiglio Federale, da assumersi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, verrà stabilita la stagione sportiva a partire dalla quale le funzioni di VAR e AVAR saranno assicurate esclusivamente dai VMO.